

R.G.L. 2422 / 2019



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO**

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 2422 /2019

promossa da:

FABIO MITTICA , rappresentato e difeso dall'avv. IMPERIALE LAURA , presso il cui studio è elettivamente domiciliato, come da delega in atti, ammesso al Patrocinio a spese dello Stato

RICORRENTE

CONTRO

l'INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. PATRIZIA REGALDO in virtù di procura generale alle liti a rogito notaio PAOLO CASTELLINI in ROMA rep. N. 80974/21569 del 21/07/2015, elettivamente domiciliato in Torino - Via dell'Arcivescovado 9, presso l'Ufficio Legale Distrettuale della Sede metropolitana dell'Istituto.

CONTRO

l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – **INAIL** (C.F. 01165400589) – in persona del Direttore Regionale pro-tempore del Piemonte, giusta delibera n. 154 del 25/02/98 Consiglio di Amministrazione dell'Inail, rappresentato e difeso, per procura alle liti notaio Umberto Romano del 7/8/2013 rep 55082 dall'Avv. Cristina Giordanino (C.F. GRDCST69B62L219P – e.mail c.giordanino@postacert.inail.it – fax 0688467751) presso la quale è elettivamente domiciliato in Torino - C.so Galileo Ferraris 1 – Avvocatura Regionale INAIL

- Convenuto

CONTRO

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (P.IVA 13756881002) con sede in Roma , Via Giuseppe Grezar n. 14, rappresentata e difesa da RICCARDO VISCA ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 8 del D.L. 22.10.2016, n. 193, convertito in legge con modificazioni dalla l. 1.12.2016 n. 225 a mezzo procura speciale , Rogito Notaio in Roma dott. Marco De Luca , rep. N. 44151, raccolta n. 25237 3.12.2018

CONVENUTO

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Parte ricorrente:

“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria eccezione e deduzione:

in via principale dichiarare illegittime, nulli e/o inefficaci, per i motivi esposti in atto, le cartelle di pagamento n. 11020050072079061 000, n. 11020060046057139 000, n.

11020060002072785 000, n. 11020060046057139 000, n. 11020060054463228 000, n.

11020060061343107 000, n. 11020070054797203 000, n. 11020070007450592 000, n.

11020080003059157 000, n. 11020090003600257 000, n. 11020080068869391 000, n.



11020080057970506 000, n. 11020080057970506 000, n. 11020100095494752 000, n. 41020120003335244 000, n. 41020120010498163 000, n. 41020130011105171 000, n. 41020140011150644 000, n. 11020120075727867 000, n. 41020130001076034 000, n. 11020110021747048 000, n. 11020110003655619 000, emesse da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE – EX EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A. nonché di tutti gli atti conseguenti e comunque correlati ad esso, nonché dichiarare la nullità e l'infondatezza della pretesa creditoria, con conseguenziale adozione di tutti i provvedimenti di legge.

In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.

All'udienza del 17.7.2019

con riferimento alle cartelle annullate automaticamente ai sensi dell'art. 4 del DL 119/18, nove cartelle, chiede che venga dichiarata cessata la materia del contendere. Con riferimento alle cartelle che non risultano prescritte rinuncia all'impugnazione

Parte convenuta INAIL :

In via preliminare

Dichiarare la inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire

Nel merito:

rigettare il ricorso e in ogni caso condannare il ricorrente a favore dell'INAIL della somma di € 10.559,20 o della diversa accertanda in corso di causa

Con vittoria di spese e di compensi difensivi come per legge ed oneri riflessi ex art. 1. C. 208 L. 266/05 in misura del 23,81% trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Istituto.

Parte convenuta AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE:

in via preliminare dichiarare il difetto di interesse ad agire del contribuente

nel merito rigettare il ricorso presentato da controparte in quanto infondato, con vittoria di spese, competenze e onorari di causa

Parte convenuta INPS:

in via preliminare, ritenere e dichiarare inammissibile il ricorso per carenza di interesse ad agire ex art. 100 cpc e/o previa declaratoria di difetto di legittimazione passiva dell'INPS;

sempre in via preliminare, in subordine, dichiarare la decadenza del ricorrente dall'azione di opposizione alle cartelle esattoriali e avvisi di addebito INPS;

nel merito, e in via ulteriormente subordinata, rigettare il ricorso avversario e confermare le cartelle e gli avvisi di addebito ovvero, in caso di nullità, annullamento o revoca degli stessi, accertare e condannare controparte – in favore dell'INPS – al pagamento delle somme che risulteranno o dovessero risultare dovute dall'avversario in corso di causa per i titoli e causali e periodi di cui all'incardinato giudizio, in uno agli accessori di legge.

Con vittoria di spese ed onorari

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 11 aprile 2019 il ricorrente mitica Fabio cita in giudizio convenuti sopraccitati e propone opposizione a il ruolo" afferenti la propria posizione con all'interno le cartelle di pagamento" di seguito indicati

Le seguenti cartelle di pagamento:

- n. 11020050072079061 000 notificata in data 15.06.2006;
- n. 11020060046057139 000 notificata in data 04.12.2006;
- n. 11020060002072785 000 notificata in data 30.01.2006;



- n. 11020060046057139 000 notificata in data 04.12.2006;
- n. 11020060054463228 000 notificata in data 18.12.2006;
- n. 11020060061343107 000 notificata in data 20.04.2007;
- n. 11020070054797203 000 notificata in data 26.09.2008;
- n. 11020070007450592 000 notificata in data 21.08.2007;
- n. 11020080003059157 000 notificata in data 15.02.2008;
- n. 11020090003600257 000 notificata in data 27.04.2010;
- n. 11020080068869391 000 notificata in data 24.11.2008;
- n. 11020080057970506 000 notificata in data 10.10.2008;
- n. 11020080057970506 000 notificata in data 10.10.2008;
- n. 11020100095494752 000 notificata in data 13.12.2010;
- n. 41020120003335244 000 MAI notificata;
- n. 41020120010498163 000 notificata in data 08.02.2013;
- n. 41020130011105171 000 MAI notificata;
- n. 41020140011150644 000 MAI notificata;
- n. 11020120075727867 000 notificata in data 31.01.2014;
- n. 41020130001076034 000 notificata in data 03.05.2013;
- n. 11020110021747048 000 notificata in data 12.10.2011;
- n. 11020110003655619 000 notificata in data 12.02.2011

emesse in anni precedenti per presunte omissioni contributive nei confronti di INPS e INAIL di Torino.

Sostiene che il credito sia inesistente per sopravvenuta prescrizione a seguito di nullità della notifica in assenza di atti interruttivi della prescrizione, tenuto conto di un termine prescrizionale di cinque anni; sostiene inoltre che sia ammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo.

Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione rilevando in primo luogo che in data 23 ottobre 2018 è intervenuto il decreto legislativo 119/2018, che all' articolo 4 ha previsto l'annullamento delle singole partite a ruolo fino ad euro 1000, poi convertito con legge numero 136/di ciò e che pertanto la data di redazione della comparsa, 23 luglio 2019, risultavano annullate nove cartelle integralmente e una parzialmente annullata (i numeri delle cartelle sono stati indicati nella comparsa; la parte inoltre ha prodotto le relate di notifica e per alcune cartelle o avvisi di addebito anche atti interruttivi della prescrizione.



INPS e INAIL si sono costituiti svolgendo le proprie difese; tutte le parti hanno concluso come in epigrafe riportato.

Circa l'annullamento automatico delle singole partite di ruolo fino a 1000 euro, deve prendersi atto del venir meno del credito. Trattandosi di ius superveniens non vi è alcuna conseguenza in punto spese.

E' fondata la preliminare eccezione di carenza di interesse ad agire;
premesse :

- Che il ricorrente propone opposizione all'esecuzione avverso l'estratto di ruolo prodotto in atti, chiedendo di dichiarare la prescrizione dei crediti contributivi ivi contenuti;
- che il ricorrente afferma di aver avuto notizia dell'importo iscritto a ruolo nei propri confronti in modo occasionale, avendo ottenuto l'estratto di ruolo in data 12.10.2018 e precisa che non vi è alcun atto esecutivo;
- che la causa dunque deve essere correttamente inquadrata come un'azione di accertamento dell'avvenuta prescrizione del credito iscritto a ruolo: ove si trattasse di opposizione a cartelle esattoriali la parte sarebbe decaduta (la notifica dell'ultima cartella risale al 2014) e la relativa azione dovrebbe essere dichiarata inammissibile;
- parimenti, ove si trattasse di opposizione all'esecuzione, si deve rilevare che non è indicato alcun atto esecutivo impugnato, dal momento che l'estratto di ruolo non è atto esecutivo ma un mero certificato richiesto dal contribuente, con conseguente inammissibilità dell'azione;
- ritiene il giudice, in conformità alla giurisprudenza prevalente anche di questo ufficio che "essendo ormai la cartella inoppugnabile, non può essere ammessa un'autonoma azione diretta a far accertare la prescrizione di credito con essa azionato, difettando l'interesse ad agire della parte ricorrente. L'accertamento della intervenuta prescrizione è sostenuto da interesse ad agire nel momento in cui l'ente impositore esegua o preannunci l'esecuzione del credito; in tal caso, il debitore può contestare l'esistenza del diritto a procedere all'esecuzione forzata eccependo l'avvenuta prescrizione dell'importo richiesto nel periodo successivo alla notifica della cartella esattoriale" (così sentenza 15 giugno 2017, giudice Dott. Mollo, nella causa numero 677/2017),
- dunque la parte ricorrente in questa sede in realtà ha un interesse di mero fatto, cioè quello di ottenere pronuncia di prescrizione del credito, interesse non rilevante ex art. 100 c.p.c; invero l'art. 19 D.Lgs n. 546/92 elenca, tra gli atti impugnabili, il ruolo e la cartella di pagamento, e non anche l'estratto di ruolo;
- la pronuncia della Cassazione invocata da parte ricorrente per sostenere la sussistenza dell'interesse ad agire (ordinanza 10809 /2017) in realtà dice altro, e ribadisce l'orientamento espresso da Cass. SSUU n. 19704 del 2.10.2015 laddove ha precisato che non vi è dubbio in ordine alla non sussistenza di un interesse del contribuente a impugnare l'estratto di ruolo quando la relativa cartella di pagamento fondata sull'iscrizione a ruolo sia stata notificata ;
- nel caso di specie le cartelle sono state notificate in tempi risalenti, e non impugunate nel termine previsto dalla legge – hanno precisato le SSUU: *"il ruolo è l'atto che deve essere notificato, e la sua notificazione coincide con la notificazione della cartella di pagamento; è atto impugnabile; il termine iniziale per calcolare i 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato (fissati a espressa pena di inammissibilità dalla prima parte del medesimo articolo 21 decreto legislativo 546/92 per l'impugnazione di qualsiasi "atto impugnabile") coincide con quello della*



notificazione della cartella di pagamento; entro il suddetto termine pertanto il debitore, giusta i principi generali, a seconda del suo interesse può impugnare entrambi ovvero anche solo uno dei due che ritenga viziato”;

- *la tesi sin qui esposta è stata recentemente condivisa dalla Corte d'Appello di Torino con la sentenza 201/2019 (RG 667/18. Consigliere est. Dott. Grillo Pasquarelli), ove è stata esaminata anche la più recente giurisprudenza di legittimità intervenuta sul punto, nei seguenti termini : “Nella recente giurisprudenza della Corte di Cassazione è ormai consolidato il principio – affermato dalla S.C. anche con riferimento a crediti diversi da quelli tributari – secondo cui “l’estratto di ruolo non è di per sé autonomamente impugnabile (v. Cass. n. 22946 del 10/11/2016 e Cass. n. 20618 del 13/10/2016). L’estratto di ruolo è infatti la riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate con la cartella esattoriale e contiene gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l’ammontare della pretesa creditoria (Cass. 09/05/2018, n. 11028). Esso è di norma atto interno all’amministrazione, privo di effetti nella sfera del destinatario (v. Cass. 22/09/2017, n. 22184), il quale può impugnare la cartella cui esso di riferisce, con le forme e nei termini di legge” (Cass. 5443/2019).*

Tali affermazioni non si pongono in contrasto con quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 19704/2015, resa in materia tributaria, secondo la quale “il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale – a causa dell’invalidità della relativa notifica – sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione” senza dover necessariamente attendere la notifica di un atto successivo, “giacché l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione” (in senso conforme, v. Cass. 27799/2018, per il caso di omessa notificazione della cartella di pagamento).

Nel caso esaminato dalle Sezioni Unite – come ha puntualmente osservato Cass. n. 5443/2019 – “si affermava la possibilità per il privato di far valere immediatamente le sue ragioni avverso la cartella esattoriale non notificata o invalidamente notificata, della cui esistenza fosse venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta. È una tutela anticipatoria, rispetto alla possibilità da sempre riconosciuta di recuperare la possibilità di impugnare l’atto precedente allorché sia notificato l’atto successivo, che si giustifica quindi (solo) allorché, prendendo conoscenza del ruolo, il contribuente apprenda per la prima volta dell’esistenza di una cartella esattoriale a suo carico e quindi dell’avvenuta formazione di un titolo esecutivo nei suoi confronti, e gli consente di recuperare gli strumenti di impugnazione avverso la cartella esattoriale che non ha potuto in precedenza utilizzare a causa della invalidità della notifica di essa”.

Nulla di tutto ciò si è verificato nel caso di specie, nel quale lo stesso appellante, nel ricorso introduttivo del giudizio, ha dato atto che tutte le cartelle esattoriali per crediti INPS, delle quali si discute, gli erano state regolarmente notificate tra il 2002 e il 2010 (v. pag. 4 ricorso introduttivo): di conseguenza, mediante l’opposizione all’estratto di ruolo, l’appellante non poteva contestare la fondatezza della pretesa creditoria dell’INPS, né la prescrizione dei crediti oggetto delle cartelle, che avrebbero dovuto essere fatte valere mediante la tempestiva impugnazione delle stesse.”;

- *allo stesso modo, circa la possibilità di esperire l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 615 c.p.c, con riferimento alla prescrizione maturata dopo la notifica delle cartelle, la Corte d’appello ha ritenuto: “.. nel caso di specie, l’appellante non può*



nemmeno fare valere – con l'opposizione all'estratto di ruolo, riqualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. – i fatti estintivi dei crediti successivi alla formazione dei titoli esecutivi (in particolare, la prescrizione che sarebbe maturata dopo la notificazione delle cartelle).

Ed invero, come ritenuto dalla Corte di Cassazione nelle pronunce sopra richiamate (Cass. n. 22946/2016, Cass. n. 20618/2016, Cass. n. 6034/2017) – mentre Cass. nn. 10809/2017, 29174/2017, 29179/2017, 11386/2018, 12206/2018, richiamate dall'appellante, non si sono affatto misurate con tale specifica questione – difetta nell'appellante l'interesse ad agire, “considerato che l'azione con la quale, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., si contesta il diritto di procedere all'esecuzione forzata presuppone l'esistenza quantomeno della minaccia attuale di atti esecutivi” (Cass. 5443/2019), e che tale minaccia, nel caso in esame, manca del tutto.”

- Lo stesso discorso vale per i tre avvisi di addebito per i quali non vi è la prova della notifica - risulta da documento prodotto dall'INPS che la notifica non è andata a buon fine per irreperibilità del destinatario: al riguardo si osserva da un lato che non vi è alcuna predisposizione di atti esecutivi da parte dell'INPS, e dall'altro che il ricorrente propone espressamente opposizione ad estratto di ruolo, e non una tardiva opposizione agli AVA;
- il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse ad agire;
- le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo;
- La pronunzia di inammissibilità del ricorso comporta la revoca del l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato ex art. 136 DPR 115/2002, da pronunziarsi con separato decreto

P.Q.M.

visto l'art. 442 c.p.c.

dichiara inammissibile il ricorso;

revoca l'ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato del ricorrente;

condanna il ricorrente a rifondere alle convenute le spese processuali, che liquida in € 2000,00 per ciascuna, oltre accessori di legge.

Termine di giorni 60 per il deposito della motivazione

Torino, 17/07/2019

Il Giudice
Federica LANZA

